

COMUNE DI PERNUMIA

(PROVINCIA DI PADOVA)

Nr. di Prot. _____

ORIGINALE
Deliberazione nr. 33 del 11-12-012

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DEI SERVIZI INDIVISIBILI AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 214/2011.

L'anno duemiladodici addì undici del mese di dicembre alle ore 19:30, nella Sala Consiliare della sede Comunale, previa avvisi scritti inviati in tempo utile ai Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale.

Nominativi			
SIMONETTO LUCIANO	P	SCARPARO FERDINANDO	P
MONTIN MARCO	P	FRIZZARIN GIANPAOLO	P
LION ERIKA	P	MASOLA ANTONELLA	A
BUSINARO RAFFAELE	P	ORTOLANI EMANUELE	P
FAVARO MARIAROSA	P	ZABAIONE SAVINO	P
PANTANO DANIELE	P	CONFORTO LUCIO	P
LAURIOLA PIETRO	P	PAVAN MAURIZIO	P
ZECCHIN FEDERICO	P	MARTINI ANDREA	P
FACCIO COSTANTINO	P		

Con l'assistenza del Segretario Comunale TORRE DOTT.SSA CHIARA

Il Sig. SIMONETTO LUCIANO nella sua veste di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli scrutatori:

SCARPARO FERDINANDO
ZABAIONE SAVINO
MARTINI ANDREA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DEI SERVIZI INDIVISIBILI AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 214/2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'esauriente relazione introduttiva dell'Assessore Businaro;

VISTO

- il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede l'entrata in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con la contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- l'art. 19, comma 1, lettera f) della L. n. 135/2012 e s.m.i., che individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi";
- l'articolo 11 della Convenzione in essere con il Consorzio Obbligatorio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, per la gestione in forma associata dei servizi di igiene ambientale, il quale prevede l'aggiornamento da parte dei Comuni del regolamento in base alla evoluzione normativa;

PRESO ATTO

- che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplina la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, ed è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale ed al corrispettivo sulla gestione dei rifiuti e sui servizi;
- della disponibilità dei consorzi obbligatori e del costituendo Bacino Padova Sud (nel subentro delle funzioni esercitate dai precedenti bacini dal 1.01.2013) di applicare e riscuotere sia il tributo che il corrispettivo che la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla L. 214/2011;
- che all'interno del territorio comunale, per le utenze non domestiche, esiste, ai sensi del comma 29, dell'art. 14 della L. n. 114/2011, un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico da ogni singola utenza attraverso la calibratura individuale degli apporti, e la gestione del rapporto con l'utenza non domestica avverrà tramite la sottoscrizione di idoneo contratto di somministrazione con il Soggetto Gestore;

ESAMINATO

- l'allegato schema di regolamento per l'applicazione del tributo comunale e del corrispettivo sulla gestione dei rifiuti e sui servizi, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente;

CONSIDERATO

- che per effetto della convenzione tra Enti della gestione associata di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al comma 13, dell'art. 14 della L. 214/2011, è riscossa dal Consorzio che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere del Revisore del Conto espresso sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla legge 213/2012;

DOPO circostanziata discussione nel corso della quale:

- il Consigliere Pavan pone in evidenza la sperequazione derivante da diverse modalità di calcolo della tassa ARSU per le case di civile abitazione (numero degli abitanti/superficie);
- l'assessore Montin fa presente che presto si arriverà a commisurare la tassa per l'asporto rifiuti in base al peso del conferito/svuotato. Dopo aver evidenziato la necessità di avere sul territorio comunale un ecocentro per abbattere i costi comunica che è già stata individuata un'area idonea ;
- l'assessore Businaro evidenzia che il sistema prospettato nel precedente intervento potrebbe avere riflessi economici controproducenti;
- il Sindaco conferma che la richiesta di ammissione a contributo per il futuro ecocentro è già stata inoltrata alla Regione Veneto.

ESAURITA la discussione, la proposta di deliberazione viene messa ai voti e ottiene il seguente risultato:

CON voti:

- favorevoli n. 12,
- contrari n. 3 (Conforto, Ortolani, Pavan),
- astenuti n. 1 (Martini),

espressi nei modi di legge dai n. 16 consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale e del corrispettivo sulla gestione dei rifiuti e sui servizi, allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché la normativa civilistica nell'ambito del rapporto contrattuale;
- 4) Di istituire, per le utenze non domestiche, ai sensi del comma 29, dell'art. 14 del D.Lgs. 214/2011, in luogo del tributo, una tariffa avente natura corrispettiva disciplinata dal regolamento allegato, le cui tariffe verranno determinate con specifica successiva delibera. Il prelievo potrà essere calcolato sulla base degli apporti volumetrici e della pesatura individuale del rifiuto conferito al servizio pubblico, oppure sulla base delle prestazioni svolte dal Soggetto Gestore in favore dell'utenza non domestica. Il rapporto tra l'utenza ed il Soggetto Gestore, oltre che dal regolamento allegato, sarà disciplinato da specifici contratti di somministrazione o di altra natura, stipulati tra le parti stesse, anche antecedentemente alla data della presente.
- 5) Di rimandare l'eventuale diversa determinazione della maggiorazione per i servizi indivisibili, di cui al comma 13, dell'art. 14 del D.Lgs. 214/2011, in sede di approvazione delle tariffe e di affidare la relativa applicazione e riscossione in via preliminare all'Ente Gestore, Consorzio Obbligatorio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e successivamente al costituendo Bacino Padova Sud (nel subentro delle funzioni esercitate dai precedenti bacini dal 1.01.2013);
- 6) Di comunicare all'Ente Gestore, la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza;
- 7) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, il Sindaco-Presidente mette ai voti l'immediata eseguibilità della presente deliberazione che ottiene il seguente risultato:

- favorevoli n. 12,
- contrari n. 3 (Conforto, Ortolani, Pavan),
- astenuti n. 1 (Martini),

espressi nei modi di legge dai n. 16 consiglieri presenti;

la presente deliberazione è quindi dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/00.

* * * * *

PARERI DI PROPOSTA

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DEI SERVIZI INDIVISIBILI AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 214/2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di competenza - il seguente parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 :

parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VANZETTO ROSSANA



li, 04-12-12

PARERE DI CONFORMITA'

Si certifica la regolarità della proposta della deliberazione indicata in oggetto, esprimendo, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs 267/2000, la conformità del provvedimento alle norme di Legge, Statuto e regolamenti dell'Ente.

parere Favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
TORRE DOTT.SSA CHIARA



li, 04-12-2012

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del prelievo sulla gestione dei R.U. assimilati e dei servizi indivisibili”. (COMUNE DI PERNUMIA)

IL REVISORE DEI CONTI

Visto il D.M. del 4 ottobre 1991;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del prelievo sulla gestione dei R.U. assimilati e dei servizi indivisibili”.

Visto che l’art. 3 del d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012, n.213 modifica ed estende le competenze dei revisori dei conti in tema di rilascio dei pareri ed in particolare il parere è obbligatorio sulle “proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”;

Visto lo schema di regolamento della T. A. R. E. S. e ritenuto lo stesso coerente con le disposizioni normative vigenti;

Ritenuto pertanto necessario rilasciare il proprio parere;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio;

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: ad oggetto: “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del prelievo sulla gestione dei R.U. assimilati e dei

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente

SIMONETTO LUCIANO



Il Segretario Comunale

TORRE DOTT.SSA CHIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 3

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 09.01.2013
all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.



Il Segretario Comunale
TORRE DOTT.SSA CHIARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Pernumia, li 25.01.2013



Il Segretario Comunale
TORRE DOTT.SSA CHIARA

COMUNE DI

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SULLA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DEI SERVIZI INDIVISIBILI**

ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Adempimenti del Soggetto gestore	Pag. 4
Art. 3	Gestione associata della funzione	Pag. 4
Art. 4	Modalità di gestione del prelievo in funzione del servizio erogato	Pag. 4
Art. 5	Attivazione del servizio	Pag. 5
Art. 6	Individuazione della tipologia di prelievo	Pag. 5
Art. 7	Il piano finanziario e l'integrale copertura dei costi	Pag. 6
Art. 8	Deliberazione della tariffe	Pag. 6
Art. 9	Titolarità e requisiti di assoggettabilità al tributo e al corrispettivo	Pag. 6
Art. 10	Determinazione delle superfici assoggettabili al prelievo	Pag. 7
Art. 11	Classificazione delle utenze	Pag. 9
Art. 12	Determinazione del tributo	Pag. 10
Art. 13	Il tributo per le utenze domestiche	Pag. 10
Art. 14	Il tributo per le utenze non domestiche	Pag. 11
Art. 15	Il tributo per utenze (non domestiche) temporanee	Pag. 11
Art. 16	Accesso in ambito tributario a tariffe di differenziate per minor produzione di rifiuto	Pag. 12
Art. 17	Riduzioni in ambito tributario per particolari condizioni di uso	Pag. 12
Art. 18	Determinazione del corrispettivo	Pag. 13
Art. 19	Il corrispettivo per le utenze domestiche	Pag. 14
Art. 20	Il corrispettivo per le utenze non domestiche	Pag. 14
Art. 21	Il corrispettivo per le utenze (non domestiche) temporanee	Pag. 14
Art. 22	Le riduzioni tariffarie in regime di corrispettivo	Pag. 15
Art. 23	Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico	Pag. 16
Art. 24	Inizio e cessazione dell'utenza	Pag. 16
Art. 25	Denuncia e contratto di somministrazione	Pag. 17
Art. 26	Poteri di accertamento	Pag. 17
Art. 27	Accertamento con adesione	Pag. 18
Art. 28	Sanzioni e penali	Pag. 19
Art. 29	Riscossione del tributo, del corrispettivo e della maggiorazione per i servizi indivisibili	Pag. 19
Art. 30	Rimborsi	Pag. 20
Art. 31	Il Funzionario Responsabile	Pag. 20
Art. 32	Autotutela	Pag. 21
Art. 33	Adempimenti degli Uffici Comunali	Pag. 21

Art. 34	Trattamento dei dati	Pag. 21
Art. 35	Abolizioni	Pag. 22
Art. 36	Rinvio ad altre disposizioni di legge	Pag. 22
Art. 37	Norma finale	Pag. 22
Art. 38	Entrata in vigore	Pag. 22
Allegato 1	Classificazione Utenze Domestiche	Pag. 23
Allegato 2	Classificazione Utenze Non Domestiche	Pag. 24

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. In attuazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla L. 214/2011, con il presente regolamento è istituito il prelievo per la copertura dei costi di gestione dei servizi integrati di igiene urbana e degli altri servizi comunali indivisibili.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e del tributo comunale sui servizi

ART. 2 ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO GESTORE

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del presente regolamento il Soggetto Gestore (Consorzio o soggetto gestore dallo stesso individuato) del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al successivo art. 7.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del Decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 189, comma 5, D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e s.m.i.

ART. 3 GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE

1. L'art. 19, comma 1, lettera f) della L. n. 135/2012 e s.m.i., individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".
2. Il Comune intende esercitare tale funzione mediante le forme associate di cui agli art. 30 e 31 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (consorzio tra Enti Locali e specifica convenzione).
3. Fino al 31.12.2012 la gestione associata attiva è quella con il Consorzio Obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (di cui all'art. 11 delle norme generali del Piano Regionale di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con provvedimento del Consiglio Regionale del 28 ottobre 1988 n. 785). Come previsto dalle delibere di assemblea del Consorzio Bacino Padova Tre n. 118 e del Consorzio Bacino Padova Quattro n. 16 entrambe del 27.12.2011, a decorrere dal 01.01.2013 la gestione associata di riferimento sarà quella attivata con il Consorzio Padova Sud, consorzio costituito in forza della messa in liquidazione dei Consorzi Bacino Padova Tre e Quattro.
4. Il Consorzio, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti della gestione associata, mediante la titolarità di tutte le attività e le funzioni di gestione d'impresa e di organizzazione gestionale dei servizi, assume la funzione di Soggetto Gestore dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svolgere incombenze soggette al naturale rischio di impresa. Il Consorzio potrà affidare a terzi la funzione di Soggetto Gestore secondo quanto previsto agli artt. 202 e 203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in base alla normativa dell'Unione Europea e alle procedure vigenti in materia di affidamento della concessione di servizi pubblici locali.

ART. 4 MODALITÀ DI GESTIONE DEL PRELIEVO IN FUNZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

1. Ai fini delle determinazioni di tariffa si stabilisce che nel territorio del Comune:
 - il servizio di raccolta ed avvio allo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'allegato B del D.Lgs. 152/2006, nonché dei rifiuti assimilati, così come definiti dall'art. 184, comma 2, dello stesso Decreto, viene svolto in regime di privativa salvo quanto previsto dal presente regolamento;
 - il servizio di raccolta e le operazioni di recupero di cui all'allegato C) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alle quali non si applica la privativa comunale ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera c) della L. 179/2002, viene prestato in sussidiarietà.

2. Le attività gestionali relative al prelievo non disciplinate dalla legge o dal presente regolamento sono rimandate agli atti convenzionali stipulati con il Consorzio.
3. Fino all'emanazione del nuovo regolamento previsto dal comma 12 dell'art. 14 della L. 214/2011, la disciplina regolamentare vigente per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie per la determinazione del tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, è quella prevista dal DPR n. 158/1999.
4. La determinazione del corrispettivo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, così come previsto dal comma 29 dell'art. 14 della L. 214/2011 è demandata al presente regolamento.
5. Per i servizi comunali indivisibili alla tariffa per i rifiuti urbani si applica la maggiorazione tributaria di cui al comma 13, art. 14 della L. 214/2011.

ART. 5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per quanto attiene la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta ed altro, si rinvia al Regolamento Comunale dei servizi di igiene urbana (o di nettezza urbana).
2. Qualora si verifichi, all'interno della zona gravata da privativa di cui al precedente art. 1, comma 1, che il servizio istituito ed attivato non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale del servizio di igiene urbana, nella zona ove è collocato l'immobile o l'area scoperta ad uso privato o pubblico o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione dell'80 per cento del prelievo dovuto, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi e che il disservizio abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente. Nel caso in cui la tariffa sia calcolata sulla base di prestazioni giornaliere e la violazione del regolamento comunale determini una "mancata raccolta", e qualora la stessa sia verificata dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, o segnalata a quest'ultimo in tempo utile per consentire la verifica prima della successiva raccolta della medesima tipologia, il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvederà alla riduzione di tariffa corrispondente al giorno di mancato servizio per singola frazione.
3. In tutti i casi di servizio programmato o su chiamata l'attivazione del servizio si intende all'effettiva esecuzione dell'impegno assunto da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, a prescindere dal reale conferimento del rifiuto da parte dell'utenza.

ART. 6 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI PRELIEVO

1. Spetta ad ogni singolo Consiglio Comunale della gestione associata l'individuazione della modalità di prelievo, tributaria o a corrispettivo, sulla base delle effettive modalità di organizzazione del servizio di raccolta e delle misurazioni delle quantità di rifiuto prodotto da ogni singola utenza.
2. La scelta dovrà essere assunta entro la fine dell'anno precedente a quello interessato dal prelievo per permettere la corretta gestione dell'IVA sul corrispettivo da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato.
3. Indipendentemente dall'opzione prescelta, di cui al comma 1, restano comunque salvi tutti i contratti di somministrazione o di qualsiasi altra natura in essere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sottoscritti dagli utenti con il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

ART. 7 IL PIANO FINANZIARIO E L'INTEGRALE COPERTURA DEI COSTI

1. Per la determinazione annuale degli elementi industriali del servizio integrato di igiene urbana e per la determinazione dei costi a questo afferibili viene redatto, a cura del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il Piano finanziario e la relativa relazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999 da trasmettere al Comune in tempo utile per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Il prelievo, nelle sue articolazioni tariffarie, deve coprire tutti i costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani così come determinati dal piano finanziario. Restano esclusi i costi per le riduzioni non previste ai commi 15, 16, 17, 18 e 20 dell'art. 14 della L. 214/2011, per le quali il comune deliberante deve provvedere con autonoma copertura di spesa.
3. Qualora, a consuntivo, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza dovrà avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dal primo esercizio utile successivo.
4. In presenza di rilevanti incrementi dei costi dei servizi erogati, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 comma 1 bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.

ART. 8 DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe per il servizio di igiene urbana e per i servizi comunali indivisibili, devono essere approvate dall'organo comunale competente entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione le aliquote si intendono invariate e l'eventuale differenza di gestione nel servizio di igiene urbana sarà posto a carico del bilancio comunale.
2. Nell'ipotesi in cui l'approvazione delle tariffe non avvenga almeno 30 giorni prima rispetto alle date di scadenza per il pagamento del tributo e del corrispettivo così come previste dal presente regolamento, il prelievo sarà calcolato:
 - per i servizi integrati di igiene urbana, secondo le tariffe precedentemente in vigore, salvo conguaglio da effettuarsi alla prima scadenza successiva;
 - per gli altri servizi comunali indivisibili, secondo la quota minima fissata dall'articolo 14, comma 13, del D.L.n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011.
3. Lo stesso principio di cui al comma precedente si applica anche in caso di autoliquidazione del tributo da parte dell'utente.

ART. 9 TITOLARITÀ E REQUISITI DI ASSOGGETTABILITÀ AL TRIBUTO E AL CORRISPETTIVO

1. Sono tenuti al versamento del tributo e del corrispettivo tutti coloro che posseggono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti come di seguito determinato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di insediamento abusivo, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con il soggetto tenuto al pagamento del prelievo in base al comma precedente.
3. Non sono assoggettate al prelievo le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo e/o della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

frazioni nei condomini la differenziazione di produzione potrà essere accordata solo a fronte di un nulla osta da parte del condominio.

ART. 14 IL TRIBUTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa viene calcolata sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile al tributo.
2. La quota variabile viene calcolata sulla base di elementi presuntivi che prendono a riferimento per ogni singola tipologia di attività la produzione annua per mq.
Alle utenze non domestiche che dimostrino, mediante formulari di identificazione del rifiuto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di conferire il proprio rifiuto organico o non recuperabile al di fuori del servizio pubblico, la produzione annua è rideterminata in funzione dei minori costi di smaltimento o trattamento che sarebbero stati sostenuti dal Soggetto Gestore se il conferimento fosse stato effettuato al servizio pubblico, fino all'intero scomputo della quota variabile.
Potrà essere concesso lo scomputo fino alla totalità della quota variabile alle utenze non domestiche aderenti a servizi pubblici integrativi di raccolta dei rifiuti speciali proposti dal Soggetto Gestore.
La produzione annua per unità di superficie dovrà tener conto della maggior produzione di rifiuto per la presenza di aree esterne di pertinenza o accessorie ai locali principali (giardini, posti auto ecc.) mediante una maggiorazione non superiore al 20%.
Potranno essere definite ulteriori modificazioni ai parametri di produzione per unità di superficie con riferimento alla reale produzione dei rifiuti e nel rispetto del principio dell'equità.

ART. 15 IL TRIBUTO PER UTENZE (NON DOMESTICHE) TEMPORANEE

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico è dovuto il tributo giornaliero sulla gestione dei rifiuti e dei servizi. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. In relazione alla maggiore incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario in funzione della necessaria e specifica articolazione delle raccolte atta a garantire l'igiene urbana ed il decoro dei luoghi, qualora non diversamente stabilito in sede di approvazione delle tariffe, la misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa, maggiorata del 100% e rapportata a giorno, della tariffa annuale fissa e variabile, di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, con il minimo di € 12,00.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento di quanto dovuto da effettuare, ove possibile, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 23/2011. In caso di pagamento contestuale il Comune che riceve il pagamento deve comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore, nel minor tempo possibile compatibilmente alle esigenze di gestione correlate, i dati fiscali dell'utente, i dati di occupazione e la data di effettivo pagamento. Le somme incassate dalla predetta gestione da parte del Comune, saranno annualmente rendicontate e movimentate a favore del Consorzio, o del Soggetto Gestore, quando non diversamente pattuito di concerto tra i due Enti.
5. In caso di uso di fatto, il tributo, che non risulta versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, sono recuperati unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
7. Il tributo giornaliero di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi o di manutenzione del verde;

- e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
- h) occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico, da un'impresa appaltatrice, limitatamente al tempo e strettamente necessario per il compimento dei lavori.

ART. 16 ACCESSO IN AMBITO TRIBUTARIO A TARIFFE DIFFERENZIALI PER MINORI PRODUZIONI DI RIFIUTO

1. L'utenza che intenda accedere alle tariffe differenziate per le minori produzioni di rifiuto deve presentare istanza al Soggetto Gestore sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Tale istanza non potrà avere effetti retroattivi.
2. Il Soggetto Gestore dovrà verificare per le utenze domestiche la mancata raccolta delle frazioni di rifiuto interessate; per le utenze non domestiche annualmente e a consuntivo il quantitativo e la destinazione finale del rifiuto non conferito al servizio pubblico, attraverso idonea documentazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

ART. 17 - RIDUZIONI IN AMBITO TRIBUTARIO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.
2. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
3. Il tributo nel suo complesso, qualora non sia già prevista una specifica categoria di classificazione in sede di approvazione annuale delle tariffe, è ridotto nei seguenti casi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 180 giorni all'anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile presenti.
Tributo applicato: 30% riduzione rispetto al tributo annuo presuntivo, calcolato in relazione al tributo dovuto per tre componenti.
 - b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
Tributo applicato: 30% riduzione rispetto al tributo annuo dovuto.
 - c) Utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno, per motivi di salute, lavoro, religiosi, svago etc. purché dimostrabile con attestazione rilasciata da terzi.
Tributo applicato: si applica il tributo corrispondente al numero di occupanti effettivi con l'esclusione dell'utente fuori domicilio.

Inoltre, qualora esplicitamente deliberato in sede di approvazione annuale delle tariffe:

d) Abitazioni rurali (categoria catastale A6) possedute, occupate o detenute da chi esercita attività agricola in modo esclusivo o principale.

Tributo applicato: fino ad un massimo del 30% di riduzione rispetto al tributo annuo dovuto.

4. In sede di approvazione annuale delle tariffe potranno essere proposte ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, anche su base reddituale e territoriale. Queste, ai sensi del comma 19 dell'art. 14 della L. 214/2012, devono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

IL CORRISPETTIVO

ART. 18 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. L'istituzione del corrispettivo, in luogo del tributo di cui all'art. 14, comma 29, della L. 214/2011, deve, al pari di quest'ultimo, garantire l'integrale copertura di tutti i costi riferiti all'anno solare del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Al corrispettivo così determinato, per la parziale copertura dei costi afferenti i servizi comunali indivisibili diversi dal servizio di igiene urbana, si applica la maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 della L. 214/2011, eventualmente graduata in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi
3. Il prelievo del servizio di igiene urbana è determinato rispetto alla rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Queste rilevazioni potranno essere effettuate "a prestazione", a "volume", a "peso" o con altre metodologie similari.
4. Il rapporto con ogni singola utenza, oltre che dal presente regolamento, è altresì regolato dal contratto di somministrazione da essa sottoscritto con il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, e dalle disposizioni normative civilistiche in materia.
5. Il corrispettivo è obbligatoriamente dovuto per le prestazioni relative al servizio di raccolta, trasporto ed avvio allo smaltimento (di cui all'allegato B del D.Lgs. 152/2006) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati gestiti in regime di privativa.
6. Tutti i servizi prestati in regime di sussidiarietà, in quanto legati esclusivamente alle operazioni di recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui all'allegato C) del D. Lgs. 152/2006, possono essere fruiti "a richiesta" dall'utenza.
7. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, le tariffe devono individuare un numero minimo di prestazioni addebitabili alle singole utenze sulla base delle attivazioni richieste, del numero dei componenti del nucleo familiare, dell'attività svolta, della volumetria dei contenitori in dotazione o degli altri elementi tecnici di rilevazione delle quantità utilizzati.
8. La tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è composta da:
 - una quota di "produzione", che rappresenta le entrate necessarie alla copertura dei costi industriali del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento, inclusi gli ammortamenti e gli altri costi generali, direttamente afferibili al servizio domiciliare prestato all'utenza per le frazioni di rifiuto definite "onerose";
 - da una quota "base" che rappresenta le entrate necessarie alla copertura della restante totalità dei costi del servizio integrato di igiene urbana.
9. I servizi a domanda individuale o in genere le prestazioni accessorie, quali ad esempio le raccolte non collettive, le spedizioni, le prenotazioni, le cessioni di beni, le attivazioni, ecc. saranno determinate quali oneri aggiuntivi a carico dell'utenza.
10. Ai fini della determinazione della tariffa le utenze sono classificate in "domestiche" e "non domestiche"

ART. 19 IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota base può essere valorizzata sia come coefficiente che come valore assoluto ad abitante, ed è parametrata alla superficie dell'immobile posseduto, occupato o detenuto, con un minimo di 25 metri quadrati e proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. La quota di produzione è valorizzata facendo riferimento alla quantità di rifiuti definiti "onerosi", di norma umido organico verde e secco non recuperabile, prodotti da ciascuna utenza ed effettivamente conferiti al servizio pubblico.
Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può proporre modalità di calcolo della tariffa che tengano conto dei giorni effettivi di esecuzione del servizio per singola frazione di rifiuto raccolto e per singola utenza, della specificità di alcune prestazioni, delle volumetrie dei contenitori utilizzati per la raccolta e/o delle pesature effettive o ancora delle ulteriori tecniche di calibratura individuale degli apporti.

ART. 20 IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota base è valorizzata sulla base di parametri di produzione per unità di superficie assoggettabile a tariffa, derivanti da rilievi puntuali effettuati dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.
2. La quota di produzione è valorizzata facendo riferimento alla quantità di rifiuti definiti "onerosi", di norma umido organico verde e secco non recuperabile, prodotti da ciascuna utenza ed effettivamente conferiti al servizio pubblico.
Su esplicita richiesta dell'utenza, il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, in luogo della quota di produzione "a consumo", potrà offrire all'utenza un sistema di pagamento cosiddetto "prepagato" che preveda il pagamento del corrispettivo sulla base di un numero annuale predeterminato di prestazioni e di un quantitativo settimanale massimo di conferimento di rifiuti per ogni singola frazione. Qualora l'utenza dimostri di avere attuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un accertato minor conferimento di rifiuti organici o non recuperabili al servizio pubblico di raccolta o che abbia aderito a servizi pubblici integrativi di raccolta dei rifiuti speciali potranno essere attivate tariffe differenziate e commisurate all'effettivo minor apporto di rifiuto similmente a quanto previsto per la gestione tributaria del prelievo, di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2001.

ART. 21 IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE (NON DOMESTICHE) TEMPORANEE

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico è dovuta una tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. In relazione alla maggiore incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario in funzione della necessaria e specifica articolazione delle raccolte atte a garantire l'igiene urbana ed il decoro dei luoghi, qualora non diversamente stabilito in sede di approvazione delle tariffe, la misura tariffaria giornaliera è determinata:
 - per la quota base, in relazione alla tariffa, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, per unità di superficie maggiorata del 100% e rapportata a giorno. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 - per la quota di produzione, in funzione delle prestazioni di raccolta necessarie a garantire il ritiro nel periodo interessato, dei rifiuti definiti "onerosi", di norma umido organico verde e secco non recuperabile, nei limiti quantitativi di assimilazione e con il minimo di Euro 12,00.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del corrispettivo da effettuare, ove possibile, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 23/2011. In caso di pagamento contestuale al Comune, lo stesso deve comunicare al Consorzio, o al Soggetto

Gestore dallo stesso individuato, nel minor tempo possibile compatibilmente alle esigenze di gestione correlate, i dati fiscali dell'utente, i dati di occupazione e la data di effettivo pagamento al fine di permettere a quest'ultimo l'emissione di regolare fattura. Le somme incassate dalla predetta gestione da parte del Comune, saranno annualmente rendicontate e movimentate a favore del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, quando non diversamente pattuito di concerto tra i due Enti.

4. In caso di uso di fatto, le somme che non risultano versate all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, sono recuperate unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
5. La tariffa giornaliera non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi o di manutenzione del verde;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
 - h) occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico, da un'impresa appaltatrice, limitatamente al tempo e allo strettamente necessari per il compimento dei lavori.

ART. 22 LE RIDUZIONI TARIFFARIE IN REGIME DI CORRISPETTIVO

1. Le riduzioni tariffarie alla quota base e alla maggiorazione di cui comma 13, art. 14 della L. 214/2011, sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.
2. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi successivi; in difetto si provvede al recupero di quanto dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
3. La quota base e la maggiorazione di cui al comma 13, dell'art. 14 L. 214/2011, qualora non sia prevista una specifica categoria di classificazione in sede di approvazione annuale delle tariffe, può essere ridotta nei seguenti casi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 180 giorni all'anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile se presenti.
Tariffa applicata: 30% di riduzione rispetto alla tariffa per tre componenti occupanti.
 - b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
Tariffa applicata: 30% di riduzione rispetto alla tariffa annua dovuta.
 - c) Utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno, per motivi di salute, lavoro, religiosi, svago etc. purché dimostrabile con attestazione rilasciata da terzi.
Tariffa applicata: si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti effettivi con l'esclusione dell'utente fuori domicilio.

Inoltre, qualora esplicitamente deliberato in sede di approvazione annuale delle tariffe:

d) Abitazioni rurali (categoria catastale A6) possedute, occupate o detenute da chi esercita attività agricola in modo esclusivo o principale.

Tariffa applicata: fino ad un massimo del 30% di riduzione rispetto alla tariffa annua dovuta.

4. In sede di approvazione annuale delle tariffe potranno essere proposte ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, anche su base reddituale e territoriale. Queste, ai sensi del comma 19 dell'art. 14 della L. 214/2012, devono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 23 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Quanto complessivamente dovuto, può essere ridotto anche fino al suo intero ammontare nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. La riduzione potrà avvenire esclusivamente su specifica istanza annuale al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, da parte del Settore Servizi Sociali del Comune. L'istanza, per motivi di privacy, dovrà riportare esclusivamente il nominativo dell'utenza e la riduzione richiesta.

ART. 24 INIZIO E CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. Il tributo ed il corrispettivo sono commisurati ad anno solare.
2. I soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, l'inizio e la cessazione del possesso, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune o dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Nel caso di possesso, occupazione o conduzione in comune dei locali la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati.
3. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, debitamente accertata e per un minimo di 30 giorni consecutivi, pari a 1/12 d'anno.
4. La cessazione (per variazione d'indirizzo, per emigrazione in altro Comune, o per cessazione di attività per quanto riguarda le utenze non domestiche, etc.) nel corso dell'anno del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto, per periodi di occupazione superiori ai 30 giorni, alla cessazione dell'utenza a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione e che la stessa sia stata debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della domanda di cessazione il tributo e il corrispettivo non sono comunque dovuti per le annualità successive a quella di cessazione.
6. Ai fini dell'applicazione del prelievo le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile, ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati, producono i loro effetti dal primo giorno successivo alla data di comunicazione al Consorzio o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato.
7. Le agevolazioni per l'adesione in convenzione al servizio pubblico, anche integrativo, decorrono dalla data di effettiva adesione al servizio.

ART. 25 DENUNCIA E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

1. I soggetti obbligati devono presentare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comportino un maggior ammontare del tributo e del corrispettivo o comunque influisca sull'applicazione e riscossione degli stessi in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che posseggono o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, della superficie e della destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. Deve contenere inoltre gli estremi catastali completi dell'immobile e delle aree anche scoperte possedute o detenute.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale o soggetto da lui delegato nelle forme di legge.
5. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, su istanza di parte, deve rilasciare ricevuta della denuncia.
6. Nell'ipotesi in cui il Comune, ai sensi del comma 29, dell'art. 14 della L. 214/2011, abbia adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la tariffa è soggetta alla sottoscrizione di uno specifico contratto di somministrazione per prestazioni continuative predisposto dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Quest'ultimo, qualora sottoscritto, sostituisce la denuncia di cui al presente articolo.

ART. 26 POTERI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, il Consorzio o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può emettere avvisi di accertamento notificati all'utente nei casi di dichiarazioni incomplete, infedeli o di ritardo o mancato pagamento ai sensi dell'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997. Tali avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Comune, del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, e devono possedere i requisiti previsti dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.. In tutti i casi in cui non sia diversamente disciplinato dalla legge gli avvisi devono essere notificati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento in rettifica o d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., il funzionario responsabile del Consorzio, o del Soggetto Gestore, può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, inoltre può richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Qualora la documentazione sia già nella disponibilità degli uffici, la richiesta di atti o documenti dovrà limitarsi ai casi in cui emergano delle difformità tra quanto viene dichiarato e quanto risulta agli atti degli uffici stessi.
3. Qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione del prelievo, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili, previa comunicazione scritta inviata almeno 7 (sette) giorni prima al domicilio

- dell'interessato, mediante personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente o in presenza di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento e la quantificazione del prelievo potrà essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
 5. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore stesso individuato, non sono tenuti a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni tariffarie o per il cambio di categorie.
 6. In tutti i casi di mancata presentazione della denuncia (omessa dichiarazione) il Consorzio, o il Soggetto Gestore stesso individuato, provvede all'accertamento d'ufficio dei presupposti di fatto di formazione della tariffa, comunicandolo all'utente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste per legge.

ART. 27 ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, e ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i., e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 e s.m.i.
2. L'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. Può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i co-obbligati.
3. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura del Consorzio o del Soggetto Gestore, prima della notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di contestazione, inviando al contribuente un invito a comparire nelle forme di legge. Tale procedimento non è obbligatorio.
 - b) su istanza dell'utente, in seguito all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di contestazione, con la compilazione degli appositi modelli messi a disposizione dal Consorzio o dal Soggetto Gestore o per tramite di altra comunicazione regolarmente trasmessa e della quale l'utente abbia accusato ricevuta.

L'istanza deve obbligatoriamente riportare i dati dell'utenza per la quale si richiede l'azione amministrativa e le modalità di contatto prescelte.

La presentazione dell'istanza deve avvenire anteriormente all'impugnazione dell'avviso d'innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale o dell'atto d'innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria; tale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di adesione.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. L'utente può agire personalmente o per tramite di procura a terzi rilasciata nelle forme di legge; può produrre documentazioni e ogni altro elemento ritenuto utile alla definizione dell'istanza e può richiedere il differimento del giorno stabilito solo con comunicazione scritta recapitata al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, almeno 24 ore prima.
6. Il Funzionario Responsabile del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, redige apposito atto contenente oltre all'esito anche gli elementi ed i motivi che hanno prodotto il concordato che deve essere sottoscritto anche dall'utente. In caso di mancata comparizione dovrà invece essere prodotto un succinto verbale.
7. La mancata comparizione dell'utente al procedimento nonostante l'invito non è sanzionabile e comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
8. La definizione dell'istanza si perfeziona con il pagamento entro 20 giorni, dalla data di sottoscrizione del concordato, delle somme e con le modalità ivi previste.
9. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

ART. 28 SANZIONI E PENALI

1. In caso di omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione o la penale dal 100 per cento al 200 per cento di quanto non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione o la penale dal 50 per cento al 100 per cento di quanto non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 della L. 214/2011, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione o la penale da euro 100 a euro 500.
4. In caso di insufficiente, ritardato o omesso versamento del tributo il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 ed applicare gli interessi al saggio legale e le maggiori spese di gestione e di contenzioso preventivamente definite.
5. In caso di insufficiente, ritardato o omesso versamento del corrispettivo il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvede ad addebitare interessi moratori al saggio legale e le maggiori spese di gestione e di contenzioso preventivamente definite, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
6. Le sanzioni o le penali di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla scadenza della fattura, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento di quanto dovuto unitamente alle sanzioni, alle penali e agli interessi.
7. Le sanzioni o le penali sono cumulabili e sono irrogate o applicate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
8. E' fatta salva la possibilità da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, tramite proprio atto redatto nelle forme di legge, di ottenere il rimborso diretto da parte dell'utente degli oneri sostenuti per la comminazione delle sanzioni o delle penali, nei limiti imposti dalla normativa vigente.
9. In caso di corrispettivo, le sanzioni suesposte valgono quale penale per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e del presente regolamento.

ART. 29 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DEL CORRISPETTIVO E DELLA MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il tributo corrispettivo per i servizi di igiene urbana è applicato e riscosso dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, in tutte le sue componenti, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa. Le somme riscosse vengono direttamente utilizzate dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, per la liquidazione dei costi d'investimento ed esercizio da esso sostenuti e riferiti al servizio di igiene urbana.
2. La maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al comma 13, dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla L. 214/2011, è riscossa dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, che opera in luogo e per conto del Comune, ed è versata al Comune stesso con cadenza quadrimestrale nel limite dell'effettivo incasso comprensivo degli oneri d'incasso annualmente determinati dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvederanno, con le medesime scadenze, all'invio, al Comune, di apposito documento fiscale relativo agli oneri per l'incasso del tributo.
3. L'applicazione e la riscossione della tariffa patrimoniale (corrispettivo) sono effettuate direttamente dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, come previsto dal comma 31 dell'art. 14 della L. 214/2011. Al fine di garantire il minor disagio possibile all'utenza e ridurre i costi di gestione del tributo, di cui all'articolo 14, comma 13, della L. 214/2011, l'incasso, da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, avverrà contestualmente a quello della fattura del servizio.
4. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, al fine di ottenere le anticipazioni finanziarie dagli istituti di credito necessarie al regolare svolgimento della gestione, può cedere a

terzi con le normali prassi bancarie e nei limiti previsti dalle vigenti normative, i crediti nei confronti degli utenti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, previa comunicazione al Comune.

5. La riscossione coattiva si effettua secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
6. La titolarità dell'azione di riscossione coattiva sul corrispettivo, sul tributo e sulla maggiorazione per i servizi indivisibili è in capo al soggetto che ne effettua la liquidazione e può essere delegata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
7. Il pagamento del tributo o del corrispettivo è effettuato in tre rate, con cadenza quadrimestrale scadenti nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.
8. L'utente obbligato al pagamento potrà effettuare il versamento anche in una unica soluzione entro il mese di giugno: in tal caso potranno essere richiesti eventuali conguagli a seguito di modifiche tariffarie intervenute successivamente alla data di pagamento o a seguito della modificazione dei requisiti soggettivi di tassazione.
9. Per il pagamento, oltre agli usuali "bollettino postale" o "modello di pagamento unificato" sono ammesse tutte le ordinarie modalità di pagamento, incluse la moneta bancaria ed elettronica. Eventuali oneri d'incasso e/o commissioni sono integralmente a carico di chi effettua il pagamento.
10. Per giustificare l'esistenza dell'interesse e dare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, non si procederà alla riscossione di quanto dovuto, qualora l'importo, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, risulti inferiore ad € 5,00 (cinque/00).
11. Nell'applicazione del corrispettivo e del tributo si applica un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

ART. 30 RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 164 della Legge 296/2006, il rimborso del tributo versato e non dovuto deve avvenire entro 180 giorni dalla richiesta dal contribuente, che dovrà avvenire entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di corrispettivo, il rimborso dovrà avvenire nei termini previsti dal contratto di somministrazione e sulla base delle disposizioni del Codice Civile. Qualora la richiesta di rimborso, corredata della prova di avvenuto versamento, si riferisca ad errati versamenti da parte dell'utente, gli stessi dovranno essere accordati entro 90 giorni dalla richiesta.
3. Prima del rimborso il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, deve verificare la sussistenza di altri crediti vantati nei confronti dell'utente ed effettuare automatica compensazione con questi e solo successivamente provvedere al rimborso della parte eventualmente restante.
4. Non si farà luogo a rimborso per importi inferiori ad € 5,00.
5. Circa le modalità, i limiti e gli interessi eventualmente maturati da riconoscere sulle cifre rimborsate, si fa riferimento all'interesse legale, o alle diverse disposizioni civilistiche in caso di corrispettivo.

ART. 31 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo e all'esatta e puntuale applicazione della attività di gestione del prelievo secondo le disposizioni della legge e del presente Regolamento, è preposto un Funzionario Responsabile all'uopo designato dal Comune, dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.
2. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione tributaria e tariffaria in capo al Comune, al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, oltre che per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal presente Regolamento, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

ART. 32 AUTOTUTELA

1. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, possono, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del Comune o dell'utente, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento del tributo e/o del corrispettivo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza
 - b) valore della lite
 - c) costo della difesa
 - d) costo della soccombenza
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga la non convenienza alla prosecuzione del contenzioso, il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, dimostrata la sussistenza del suo interesse, può esercitare il potere di autotutela.

ART. 33 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. E' fatto obbligo all'Ufficio Anagrafe di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza almeno mensile, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione del numero di componenti del nucleo familiare, variazioni di residenza o domicilio, ecc.
2. E' fatto obbligo all'Ufficio Commercio di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza almeno mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
3. E' fatto obbligo alla Polizia Municipale di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza almeno mensile, le cessioni di fabbricati, le ordinanze di inagibilità e tutte le altre circostanze che producono o possono produrre effetti sulla gestione del servizio di igiene urbana.
4. E' fatto obbligo dell'Ufficio Tecnico di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza almeno annuale, le banche dati catastali ed i relativi aggiornamenti degli immobili siti nel territorio comunale.
5. Su richiesta, debitamente datata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il Comune, per tramite dell'Ufficio competente, provvederà ad abilitare lo stesso Funzionario Responsabile per l'accesso alle banche dati dell'Anagrafe tributaria messe a disposizione del Comune dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
6. Su richiesta, debitamente datata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il Comune, per tramite dell'Ufficio competente, fornirà al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, tutti gli strumenti, anche informatici, al fine di permettere la puntuale ed efficace gestione del tributo, del corrispettivo e della relativa riscossione.

ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile alla gestione del servizio e del relativo prelievo.
2. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono: il Comune, il Consorzio e il Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Questi, nel rispetto della vigente normativa, potranno affidare anche a terzi azioni comportanti il trattamento dei dati.
3. Tra il Comune ed il Consorzio e/o il Soggetto Gestore, dallo stesso individuato, sono autorizzate trasmissioni di dati in formato elettronico riguardanti anche l'intera banca dati in possesso del

- Comune, sempre nel rispetto della sicurezza del trattamento del dato informatico. In particolare la trasmissione deve garantire gli stessi standard di sicurezza previsti per la gestione in locale del dato.
4. Tutti i dati saranno sempre trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

ART. 35 ABOLIZIONI

1. La tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del D.Lgs. 507/1993, la Tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e la Tariffa Integrata Ambientale di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 sono abolite ai sensi del comma 46 dell'articolo 14 della L. 214/2011.
2. I presupposti di imposizione per i prelievi di cui al precedente comma afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente regolamento, sono regolati dai termini di decadenza previsti per Legge.

ART. 36 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel D.P.R. 158/1999, nonché alle disposizioni di legge vigenti.
2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione del tributo o della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.
3. Se non in contrasto con la legge o col presente regolamento, potranno essere applicate le consuetudini locali derivate dalla precedente gestione sui rifiuti solidi urbani.

ART. 37 NORMA FINALE

1. Tutte le disposizioni previste dal presente regolamento in relazione alla gestione del corrispettivo per il servizio integrato di igiene urbana integrano i contratti già sottoscritti tra gli utenti ed il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, fino al 31.12.2012 senza ulteriori formalità.

ART. 38 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2013.
2. Nel caso intervenga, entro tale data, proroga dei precedenti regimi di prelievo, si continuerà ad applicare il regolamento in vigore alla data di approvazione del presente.

ALLEGATO 1: Classificazione UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
0	Immobile a disposizione ⁽¹⁾
1	1 componente
2	2 componenti
3	3 componenti
4	4 componenti
5	5 componenti
6	6+ componenti
10	Uso stagionale

⁽¹⁾ Si veda art. 11, comma 7

ALLEGATO 2: Classificazione UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Distributori carburanti
5	Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie studi Professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato beni deperibili
30	Discoteche, night club
35	Campeggi
36	Impianti sportivi
37	Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale
40	Immobile vuoto inoccupato ⁽¹⁾
41	Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto ⁽²⁾ e mancata produzione

⁽¹⁾ Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive

⁽²⁾ Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti



padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

RES - Rifiuti e Servizi

APPLICAZIONE ED EFFETTI SULLA GESTIONE UNIFICATA



Esté 30 novembre 2012



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

NORMA DI RIFERIMENTO

Articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità
e il consolidamento dei conti pubblici”
il cosiddetto “Decreto Salva Italia”

Convertito con Legge 214/2011



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

L'ISTITUZIONE DEL NUOVO TRIBUTO

c. 1 - A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento

LA SOPPRESSIONE DELLE ALTRE FORME DI PRELIEVO

c. 46 - A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LE FORME DI PRELIEVO SOPPRESSE E LE ABROGAZIONI ATTUATE

- la **TARSU** (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) prevista dal D.Lgs. 507/93
- la **TIA 1** (Tariffa Igiene Ambientale), prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 49/97,
- la **TIA 2** (Tariffa Integrata Ambientale), prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006
- L'addizionale **ex ECA** (ex maggiorazione per gli enti comunali di assistenza), devoluta ai Comuni dalla L. 549/1995
- la disciplina sui **RIFIUTI ASSIMILATI**, prevista dall'art. 195 c. 2 lettera e) del D.Lgs 152/06 (diversa tariffazione dei rifiuti assimilati agli urbani in base alla superficie);
- la disciplina che garantiva il mantenimento dei prelievi esistenti in carenza della definitiva entrata in vigore della TIA 2, prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 23/2011



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LE DISPOSIZIONI CONFERMATE O MODIFICATE

- la disciplina del tributo dovuto per il **servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche**, previsto dall'art. 33 bis D.L. 248/2007 (i costi restano esclusi dall'ambito di applicazione della RES)
- l'applicazione del **Tributo Provinciale (TAP)** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, previsto dall'art. 19 del D.L. 504/1992 (5% per la provincia di Padova confermato anche per il 2013)



padova **tre**
www.pdtre.it

Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4



LE SCADENZE DEL DISPOSTO NORMATIVO

- **31.10.2012** – Data entro la quale doveva essere emanato (c. 12 dell'art. 14) il regolamento per l'individuazione dei costi del servizio e determinazione della tariffa



Alla scadenza il Governo non ha emanato il regolamento pertanto si applica la disciplina regolamentare vigente: D.P.R. 158/1999 (il metodo "normalizzato" utilizzato fin dalla prima applicazione della TIA 1)

- **01.01.2013** – Entrata in vigore del nuovo prelievo RES

Dalle risposte alle interrogazioni parlamentari (n. 5-08350 del 31.10.2012) non è intenzione del Governo rinviare l'entrata in vigore della RES in quanto "...rientra nell'ambito di una ben più ampia manovra di finanza pubblica ormai definita." (Leggasi: riduzione già effettuata dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni)



padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

COSA CAMBIA PER LE GESTIONI **DAL 1° GENNAIO 2013**





padova**tre**
www.pdtre.it

Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4



I COMUNI A TARSU

COMUNI GESTITI ANNO 2012	BACINO	Sistema di Prelievo	ABITANTI RESIDENTI al 31 12 2011
ARQUA' PETRARCA	3	tarsu	1.863
BAONE	3	tarsu	3.127
ESTE	3	tarsu	16.837
MONSELICE	3	tarsu	17.682
VILLA ESTENSE	3	tarsu	2.328
Totale Abitanti			41.937

- Le tariffe applicate dal 1° gennaio saranno determinate sulla base del D.P.R. 158/1999: scompaiono le attuali articolazioni tariffarie esclusivamente a metro quadrato previste dalla TARSU, con l'aggiunta dell'addizionale Comunale per i servizi indivisibili (0,30 – 0,40 €/mq).



padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

I COMUNI A TIA NON NORMALIZZATA - "METRO QUADRATO"

COMUNI GESTITI ANNO 2012	BACINO	Sistema di Prelievo	ABITANTI RESIDENTI al 31 12 2011
CARTURA	4	mq	4.692
DUE CARRARE	4	mq	9.033
LEGNARO	4	mq	8.709
MASERA' DI PADOVA	4	mq	9.100
MEGLIADINO SAN FIDENZIO	3	mq	1.976
MERLARA	3	mq	2.830
OSPEDALETTO EUGANEO	3	mq	5.915
PERNUMIA	3	mq	3.929
SAN PIETRO VIMINARIO	4	mq	3.016
SANTA MARGHERITA D'ADIGE	3	mq	2.329
SANT'ELENA	3	mq	2.443
VIGHIZZOLO D'ESTE	3	mq	947
Totale Abitanti			54.919

- Le tariffe applicate dal 1° gennaio saranno determinate sulla base del D.P.R. 158/1999: scompaiono le attuali articolazioni tariffarie esclusivamente a metro quadrato previste dalla TIA NON NORMALIZZATA a metro quadrato, con l'aggiunta dell'addizionale Comunale per i servizi indivisibili (0,30 – 0,40 €/mq).



padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

I COMUNI A SVUOTAMENTO

COMUNI GESTITI ANNO 2012	ABITANTI RESIDENTI al 31 12 2011	COMUNI GESTITI ANNO 2012	ABITANTI RESIDENTI al 31 12 2011
BATTAGLIA TERME	4.017	AGNA	3.415
BOARA PISANI	2.608	ANGUILLARA VENETA	4.591
CARCERI	1.624	ARRE	2.210
CASALE DI SCODOSIA	4.932	ARZERGRANDE	4.759
CASTELBALDO	1.651	BAGNOLI DI SOPRA	3.752
CINTO EUGANEO	2.036	BOVOLenta	3.384
GRANZE	2.041	BRUGINE	6.969
LOZZO ATESTINO	3.221	CANDIANA	2.504
MASI	1.796	CODEVIGO	6.518
MEGLIADINO SAN VITALE	2.018	CONSELVE	10.486
MONTAGNANA	9.454	CORREZZOLA	5.531
PIACENZA D'ADIGE	1.394	PIOVE DI SACCO	19.689
PONSO	2.478	POLVERARA	3.108
SOLESINO	7.231	PONTELONGO	3.966
STANGHELLA	4.371	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	7.260
URBANA	2.194	TERRASSA PADOVANA	2.656
Totale abitanti Bacino 3	53.066	Totale abitanti Bacino 4	90.798

- I criteri di applicazione delle tariffe applicate dal 1° gennaio resteranno invariati con l'aggiunta della sola addizionale Comunale per i servizi indivisibili (0,30 – 0,40 €/mq).



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

L'ADDIZIONALE COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

E' un'entrata tributaria propria del Comune che sostituisce i minori trasferimenti erariali determinati con i provvedimenti di risanamento della finanza pubblica nel corso del 2012

- Viene calcolata sui metri quadrati ed applicata come maggiorazione sulla tariffa rifiuti
- Il Comune, determina l'aliquota tra un minimo di Euro 0,30 ed un massimo di Euro 0,40 al mq.
- La riduzione dei trasferimenti è stata determinata in funzione dell'aliquota minima rapportata ai mq. comunicati dall'Agenzia del Territorio
- Le riduzioni eventualmente previste per la tariffa rifiuti hanno effetto anche sull'addizionale
- Determina un'entrata che va iscritta in Titolo I sui bilanci comunali



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

I NUMERI DELLA MAGGIORAZIONE NELLA GESTIONE

Valore della maggiorazione nella gestione associata	€ 4.784.124,10
Media di incremento dei piani finanziari (2012)	21,4%
- Incremento massimo (Este)	28,9%
- Incremento minimo (Montagnana)	14,3%
Media valore della maggiorazione ad abitante	€ 20,64
- Valore massimo (Monselice)	€ 33,18
- Valore minimo (Maserà di Padova)	€ 13,61



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

COME SARA' COMPOSTA LA RES

Tariffa Rifiuti

TASC - Addizionale Servizi Comunali

TAP - Addizionale Ambientale Provinciale (su Tariffa Rifiuti)

IVA (su Tariffa Rifiuti) se dovuta



padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LA RISCOSSIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

- Per effetto della convenzione tra Enti della gestione associata di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, l'Addizionale Comunale, è riscossa dal Consorzio che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, e versata al Comune con cadenza quadrimestrale nel limite dell'effettivo incasso e al netto degli oneri d'incasso annualmente determinati dalla gestione associata.
- Nella gestione a corrispettivo, al fine di garantire il minor disagio possibile all'utenza e ridurre i costi di gestione del tributo, il Consorzio, o il Soggetto gestore, potrà incassare l'addizionale Comunale contestualmente all'incasso della fattura del servizio.





padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

IL CONTROLLO DEI COMUNI SULL'ADDIZIONALE

Il Consorzio, entro il primo semestre del 2013, metterà a disposizione di ogni singolo Comune un'applicazione software via WEB che permetterà, in autonomia, di visualizzare, stampare, analizzare e verificare l'andamento delle emissioni, dei relativi incassi e delle procedure di accertamento e riscossione coattiva messe in atto dal Consorzio.





padova **tre**
www.pdtre.it

Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4



LE TARIFFE RIFIUTI CON IL METODO NORMALIZZATO

DI CUI AL D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158

È prevista una suddivisione della tariffa in Quota Fissa e Quota Variabile sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

- Sono “domestiche” tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze utilizzati o utilizzabili da persone fisiche per uso privato
- Sono “non domestiche” tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze o aree utilizzabili da istituzioni pubbliche, comunità, associazioni, condomini, attività commerciali, industriali, professionali e attività produttive in genere



padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LE TARIFFE RIFIUTI CON IL METODO NORMALIZZATO **DI CUI AL D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158**

UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa viene calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile posseduto, occupato o detenuto con il minimo di mq. 25,00.

La quota variabile viene calcolata sulla base della produzione media comunale procapite, accorpendo i locali e le aree adibite a utenza domestica in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare.



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LE TARIFFE RIFIUTI CON IL METODO NORMALIZZATO **DI CUI AL D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158**

UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa La quota fissa viene calcolata sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile.

La quota variabile La quota variabile viene calcolata sulla base di elementi presuntivi che prendono a riferimento per ogni singola tipologia di attività la produzione annua per mq.



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LE TARIFFE RIFIUTI CON IL METODO NORMALIZZATO **DI CUI AL D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158**

LA CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
0	Immobile a disposizione
1	1 componente
2	2 componenti
3	3 componenti
4	4 componenti
5	5 componenti
6	6+ componenti
10	Uso stagionale



padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LE TARIFFE RIFIUTI CON IL METODO NORMALIZZATO DI CUI AL D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158

LA CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione	Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto	19	Carrozzerie, autoricambi, elettrauto
2	Cinematografi e teatri	20	Attività industriali con capannoni di produzione
3	Autocriresse e magazzini senza cuna vendita diretta	21	Attività artigianali di produzione beni spediti
4	Distributori carburanti	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
5	Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto	23	Mense, cenerie, amburgherie
6	Esposizioni, autosaloni	24	Bar, caffè, pasticceria
7	Alberghi con ristorante	25	Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, piazza al taglio
8	Alberghi senza ristorante	26	Floricenze e alimentari a/c m/sta
9	Casa di cura e riposo	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
10	Ospedali	28	Ipermercati di generi misti
11	Uffici, agenzie studi Professionali	29	Banchi di mercato beni c/periodi
12	Banche ed Istituti di credito	30	Discotheche, night club
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	35	Campesggi
14	Edicola, farmacia, tabaccai, pluriscenze	36	Impianti scortivi
15	Negozi particolari quasi tutti: tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	37	Area scoperte non utilizzate per l'attività principale
16	Banchi di mercato beni durevoli	40	Immobile vuoto inoccupato ⁽¹⁾
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	41	Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto ⁽²⁾ e mancata produzione
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		



padova **tre**
www.pdtre.it

Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4



LE TARIFFE RIFIUTI CON IL METODO NORMALIZZATO
DI CUI AL D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158

ESEMPIO DI TARIFFA DOMESTICA – QUOTA FISSA

Categoria	Descrizione	Tariffa Euro/mq. ⁽¹⁾
0	Immobile a disposizione ⁽²⁾	1,2154
1	1 componente	0,2087
2	2 componenti	0,3491
3	3 componenti	0,4015
4	4 componenti	0,4663
5	5 componenti	0,5038
6	6+ componenti	0,5723
10	Uso stagionale ⁽³⁾	0,9872



padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LE TARIFFE RIFIUTI CON IL METODO NORMALIZZATO
DI CUI AL D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158

ESEMPIO DI TARIFFA DOMESTICA – QUOTA VARIABILE

Categoria	Descrizione	costo €/ut /anno 2012
0	Immobile a disposizione ⁽²⁾	€ -
1	1 componente	€ 97,8512
2	2 componenti	€ 121,8356
3	3 componenti	€ 135,8012
4	4 componenti	€ 148,5524
5	5 componenti	€ 151,9932
6	6+ componenti	€ 160,2916
10	Uso stagionale ⁽³⁾	€ 97,8512



padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LE TARIFFE RIFIUTI CON IL METODO NORMALIZZATO
DI CUI AL D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158

ESEMPIO DI TARIFFA NON DOMESTICA – FISSA e VARIABILE

Categoria	Descrizione	Tariffa - Euro/mq ⁽⁴⁾
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto	0,1733
2	Cinematografi e teatri	0,8345
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,7178
4	Distributori carburanti	0,5940
5	Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto	0,8345
6	Esposizioni, autosaloni	0,7178
7	Alberghi con ristorante	1,1475
8	Alberghi senza ristorante	0,6225



padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LA RES E LA TARIFFA A SVOTAMENTO

- Nell'applicazione della RES i criteri di applicazione delle tariffe resteranno invariati con l'aggiunta della sola addizionale Comunale per i servizi indivisibili (0,30 – 0,40 €/mq).
- Si applica quanto disposto dal comma 29 dell'art. 14: I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo





Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LA RES E LA TARIFFA A SVOTAMENTO

- Spetta ad ogni Consiglio Comunale l'individuazione della modalità di prelievo, tributaria o a corrispettivo, sulla base delle effettive modalità di organizzazione del servizio di raccolta e delle misurazioni delle quantità di rifiuto prodotto da ogni singola utenza
- La scelta sulla modalità di prelievo dovrà essere assunta entro la fine dell'anno precedente a quello interessato dal prelievo per permettere la corretta gestione dell'IVA sul corrispettivo da parte del Soggetto Gestore
- Restano comunque salvi tutti i contratti di somministrazione o di qualsiasi altra natura sottoscritti dagli utenti con il Soggetto Gestore





Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

- Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e al corrispettivo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998
- Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo/corrispettivo è costituita da quella calpestabile, fatto salvo in ogni caso un minimo di 25 mq
- Tale obbligo riprende quanto già vigente in materia di prelievo per i rifiuti urbani e specificamente:
 - ✓ TARSU: L. 311/2004 art. 1 c. 340
 - ✓ TIA: L. 296/2006 art. 1 c. 183



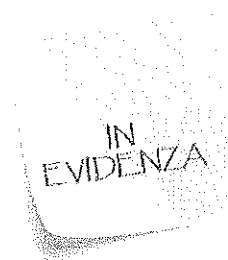
padova **tre**
www.pdtre.it

Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4



LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Dal 2009 ad oggi è stato effettuato l'incrocio con i dati metrici Catastali in tutti i Comuni della gestione associata, garantendo per il 1° gennaio 2013 la coerenza delle banche dati e della relativa imposizione al nuovo dettato normativo.





padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

I SOGGETTI OBBLIGATI

- Sono tenuti al versamento del tributo e del corrispettivo tutti coloro che posseggono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti come di seguito determinato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo e/o della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori





Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LE MODALITA' DI PAGAMENTO

- Il pagamento del tributo o del corrispettivo è effettuato in tre rate, con cadenza quadrimestrale scadenti nei mesi di febbraio, giugno e ottobre
- L'utente obbligato al pagamento del tributo potrà effettuare il versamento anche in una unica soluzione entro il mese di giugno: in tal caso potranno essere richiesti eventuali conguagli a seguito di modifiche tariffarie intervenute successivamente alla data di pagamento o a seguito della modificazione dei requisiti soggettivi di tassazione
- Per il pagamento, oltre agli usuali "bollettino postale" o "modello di pagamento unificato" sono ammesse tutte le ordinarie modalità di pagamento, incluse la moneta bancaria ed elettronica. Eventuali oneri d'incasso e/o commissioni sono integralmente a carico di chi effettua il pagamento.



padova **tre**
www.pdtre.it

Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4



ESEMPLIFICAZIONE DELL'AVVISO INFORMALE (TRIBUTO)

Tariffa Rifiuti	€ 45,62
TASC - Addizionale Servizi Comunali	€ 10,00
TAP - Addizionale Ambientale Provinciale (su Tariffa Rifiuti)	€ 2,28
IVA su Tariffa Rifiuti	€ -
TOTALE AVVISO	€ 57,90



padova **tre**
www.pdтре.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

ESEMPLIFICAZIONE DELLA FATTURA (CORRISPETTIVO)

Tariffa Rifiuti	€ 41,47
TASC - Addizionale Servizi Comunali	€ 10,00
TAP - Addizionale Ambientale Provinciale (su Tariffa Rifiuti)	€ 2,07
IVA su Tariffa Rifiuti	€ 4,15
TOTALE FATTURA	€ 57,69



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LE RIDUZIONI

Qualora non sia prevista una specifica categoria di classificazione in sede di approvazione annuale delle tariffe, le riduzioni applicabili sono:

- Abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 180 giorni all'anno
- Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, ..., utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni
- Utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno, per motivi di salute, lavoro, religiosi, svago etc. purché dimostrabile con attestazione rilasciata da terzi
- Qualora esplicitamente deliberato in sede di approvazione annuale delle tariffe, abitazioni rurali (categoria catastale A6) possedute, occupate o detenute da chi esercita attività agricola in modo esclusivo o principale



padova **tre**
www.pdtre.it



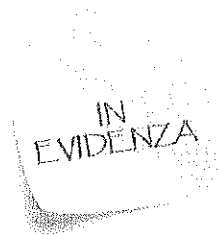
Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

LE ALTRE RIDUZIONI REGOLAMENTARI

Qualora sia prevista da specifiche previsioni tariffarie, sono permesse ulteriori riduzioni purché il minor gettito si iscriva quale onere sul bilancio Comunale.

Ad esempio

- su base reddituale (ISEE)
- sulla base della consistenza e destinazione d'uso degli immobili
- per la presenza di minori
- per la presenza di invalidi civili
- ecc.





padova **tre**
www.pdtre.it

Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4



INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

- Quanto complessivamente dovuto a titolo di tributo o di corrispettivo, può essere ridotto anche fino al suo intero ammontare nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
- La riduzione potrà avvenire esclusivamente su specificata istanza annuale al Soggetto Gestore da parte del Settore Servizi sociali del Comune.



padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

INIZIO E CESSAZIONE DELL'UTENZA

- I soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore, l'inizio e la cessazione del possesso, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune o dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore
- Nel caso di possesso, occupazione o conduzione in comune dei locali la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati





Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

DENUNCIA E CONTRATTO

- I soggetti obbligati devono presentare al Consorzio, o al Soggetto Gestore, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano invariate
- Nell'ipotesi in cui il Comune abbia adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la tariffa patrimoniale (corrispettivo) è soggetta alla sottoscrizione di uno specifico contratto di somministrazione per prestazioni continuative predisposto dal Soggetto Gestore. Quest'ultimo, qualora sottoscritto, sostituisce la denuncia



padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

SANZIONI E PENALI

	DAL	AL	MINIMO
Omessa presentazione della denuncia (% sul non versato)	100%	200%	€ 50,00
Infedele dichiarazione (% sul non versato)	50%	100%	€ 50,00
Mancata, incompleta, infedele risposta al questionario richiesto dal Funzionario	€ 100,00	€ 500,00	
Insufficiente, ritardato e omesso versamento del tributo	30%	30%	
Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono ridotte ad 1/3 in caso di acquiescenza entro 60 giorni			



padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI

Con cadenza almeno mensile gli uffici comunali devono comunicare:

- ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione del numero di componenti del nucleo familiare, variazioni di residenza o domicilio ecc.
- ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione
- le cessioni di fabbricati, le ordinanze di inagibilità e tutte le altre circostanze che producono o possono produrre effetti sulla gestione del servizio di igiene urbana

Con cadenza almeno annuale gli uffici comunali devono comunicare:

- le banche dati catastali ed i relativi aggiornamenti degli immobili siti nel territorio comunale



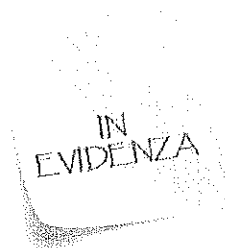
padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI

Il Comune, per tramite dell'Ufficio competente, provvederà ad abilitare il Funzionario Responsabile del Consorzio, del Soggetto Gestore o del suo Concessionario per l'accesso alle banche dati dell'Anagrafe tributaria messe a disposizione del Comune dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato.





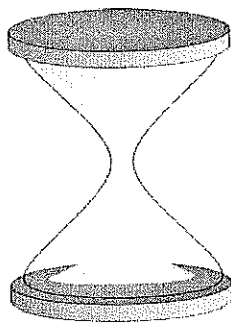
padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

ENTRATA IN VIGORE

- Il Regolamento dovrà essere approvato entro il 31/12/2012 ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2013
- Nel caso intervenga, entro il 31 dicembre 2012, proroga dei precedenti regimi di prelievo, si continuerà ad applicare il sistema di prelievo esistente nel Comune con l'aggiunta dell'addizionale comunale per i servizi indivisibili





padova **tre**
www.pdtre.it



Gestione Unificata dei Bacini Padova 3 e Padova 4

grazie